

507.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.		PAG.	
Comunicazioni			
Missioni valevoli nella seduta del 18 marzo 1999	3	(Sezione 3 – Articolo 16, emendamento, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	11
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3	(Sezione 4 – Emendamenti accantonati all'articolo 1)	12
Commissione parlamentare per le questioni regionali (Trasmissione di un documento) .	3	(Sezione 5 – Emendamenti accantonati all'articolo 10)	12
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 6 – Articolo aggiuntivo accantonato all'articolo 11)	14
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 7 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi accantonati all'articolo 12)	14
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	4	Interpellanze urgenti	23
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	5	(Sezione 1 – Individuazione presso il Cefpas della regione siciliana della sede di una scuola di sanità pubblica)	23
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 2 – Provvedimento di allontanamento dei figli minorenni dei coniugi Covezzi da parte del tribunale di Bologna) .	23
Progetti di legge nn. 5324-3453-4600-5210-5540	5	(Sezione 3 – Morte di un neonato in una incubatrice nell'ospedale di Benevento) ...	24
(Sezione 1 – Articolo 14)	6	(Sezione 4 – Ritardi nei progetti di investimento nel Mezzogiorno)	26
(Sezione 2 – Articolo 15, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	6	(Sezione 5 – Riduzione delle risorse destinate al sottoprogramma Feoga in Puglia)	26

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 18 marzo 1999.**

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Borghezio, Bova, Brancati, Bressa, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Carmelo Carrara, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Detomas, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Marco Fumagalli, Iacobellis, Lamacchia, Lumia, Maiolo, Mangiavallo, Mancuso, Mattioli, Melandri, Miciché, Michielon, Morgando, Neri, Olivieri, Pennacchi, Ranieri, Rizzi, Saponara, Scoca, Sinisi, Treu, Turco, Gaetano Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 marzo 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MUZIO: « Disposizioni per l'adeguamento del trattamento pensionistico del personale delle Ferrovie dello Stato » (5822);

VALETTA BIELLI: « Istituzione del marchio etico dei prodotti e dei servizi realizzati e forniti senza l'impiego di lavoro minorile » (5823);

VALETTA BIELLI: « Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato » (5824);

MARZANO: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti norme a tutela dei contribuenti nei procedimenti di espropriazione forzata » (5825);

ALEFFI e FRATTINI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo di fondi pubblici da parte delle società Itainvest Spa e Imprenditoria giovanile Spa » (5826);

SIMEONE ed altri: « Abrogazione degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sulle controversie riguardanti i pubblici servizi » (5827).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 5714, d'iniziativa dei deputati ROSSETTO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Nuove norme in materia di prevenzione degli incidenti stradali e introduzione della patente di guida a punti » (5714).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PECORELLA ed altri: « Modifiche alla disciplina relativa al rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale » (5752) *Parere della I Commissione;*

IV Commissione (Difesa):

FONGARO ed altri: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5741) *Parere delle Commissioni I e XI;*

VII Commissione (Cultura):

BOVA: « Modifica all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in materia di comunicazioni dell'esito delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore » (5754) *Parere della I Commissione;*

VIII Commissione (Ambiente):

CIMADORO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso delle risorse pubbliche per il Giubileo del 2000 » (5701) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;*

XI Commissione (Lavoro):

COSTA: « Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (5709) *Parere delle Commissioni I e V.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, con

lettera in data 16 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 143, comma 1 del regolamento della Camera e 50, comma 1, del regolamento del Senato, un documento di proposta all'Assemblea in materia di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale (doc. XVI-bis n. 5).

Detto documento è stampato e distribuito.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri con lettera in data 15 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 109, recante « Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 », la prima relazione sulla consistenza, destinazione, utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e stato dei processi di sequestro e confisca (doc. CLIV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 15 marzo 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 28 gennaio 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il

Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con lettera in data 25 febbraio 1999 e pervenute alla Presidenza della Camera in data 15 marzo 1999, ha trasmesso il testo di un voto circa una rapida approvazione da parte del Parlamento delle disposizioni che assegnino, senza alcun vincolo anche sotto forma di norma transitoria, autonomia statutaria piena al Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale e della forma di governo, prevedendo la maggioranza di 2/3 dei consiglieri regionali per l'approvazione delle relative leggi.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 15 marzo 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Cavriana (Mantova), Maiori (Salerno), Alice Superiore (Torino), Cisterna di Latina (Latina), Velletri (Roma), Frattamaggiore (Napoli), Pieve di Soligo (Treviso), Arcugnano (Vicenza), Cesinali (Avellino), Terni e di Locana (Torino).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DIPLOMATICA E PREFETTIZIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER IL PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (5324-3453-4600-5210-5540)

(A.C. 5324 – sezione 1)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 14.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive dei decreti legislativi n. 196 del 1995 e nn. 464 e 490 del 1997).

1. Il Governo, nell'ambito della riforma delle Forze Armate, è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1999 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono attenersi ai principi e ai criteri direttivi contenuti, rispettivamente, nell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e nell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono adottati secondo le procedure previste dalle medesime leggi.

(A.C. 5324 – sezione 2)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Delega al Governo per agevolare la mobilità del personale militare e delle Forze di polizia).

1. Al fine di assicurare la mobilità del personale militare in coerenza con le esi-

genze derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie a consentire la realizzazione di un programma pluriennale di costruzione di alloggi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli strumenti finanziari e gestionali, quali i fondi comuni di investimento immobiliare, il *leasing* immobiliare o altre tipologie contrattuali, in grado di mettere a disposizione del personale militare abitazioni alle migliori condizioni economiche;

b) selezione, tramite procedure di gara secondo il diritto comunitario e le disposizioni nazionali di attuazione, delle offerte di soggetti che si propongono per la gestione degli strumenti di cui alla lettera *a*), finalizzata alla costruzione ed alla gestione degli alloggi;

c) autofinanziamento del programma attraverso l'utilizzo delle somme corrisposte dagli utilizzatori degli alloggi, senza oneri per il bilancio dello Stato;

d) individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti gestori definiranno i contratti con gli utilizzatori degli alloggi ed i relativi corrispettivi anche tenendo conto di quanto previsto alla lettera *g*), garantendo agli stessi anche la possibilità di ottenere titoli rappresentativi della proprietà degli alloggi e prevedendo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio dello Stato, con privilegio su ogni altro credito, nel caso in cui il soggetto gestore attribui-

sca agli alloggi una destinazione diversa da quella convenuta o la renda impossibile;

e) definizione di *standard* costruttivi e urbanistici uniformi, sulla base di un'intesa da raggiungere in via generale con gli enti locali attraverso la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

f) semplificazione e snellimento delle normative e delle procedure relative alla realizzazione di alloggi destinati al personale militare;

g) possibilità per l'Amministrazione della difesa di procedere al trasferimento a titolo gratuito di terreni, già appartenenti al demanio militare, in favore dei soggetti di cui alla lettera *b*), fermi restando i vincoli urbanistici previsti in sede locale, nonché dalle leggi regionali e statali, previa individuazione dei criteri di valutazione, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione delle finanze, delle aree con riferimento ai valori di mercato, al fine di consentire il contenimento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione degli alloggi. Analoga facoltà potrà essere esercitata, con le medesime modalità o criteri, dagli enti locali interessati in relazione a terreni rientranti nella propria disponibilità;

h) utilizzo da parte dell'Amministrazione della difesa della quota parte delle risorse ad essa complessivamente derivanti ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale garanzia del pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi transitoriamente non occupati e delle relative spese di gestione;

i) definizione della responsabilità del soggetto gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi.

l) coordinamento della disciplina recata dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, con le disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al presente comma;

m) estensione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente comma anche al programma di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto

di immobili destinati ad alloggi di servizio del personale militare della Guardia di finanza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono disciplinare le modalità ed i criteri di estensione delle medesime disposizioni al personale delle Forze di polizia.

3. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi.

4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri di cui al comma 1 e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

5. Nell'ambito degli accordi di programma relativi alla dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota non superiore al venti per cento del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 8. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

Sopprimere il comma 1.

15. 20. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: è delegato ad emanare fino alla fine del comma con le seguenti: promuove le necessarie intese con gli enti locali interessati, al fine di consentire la realizzazione di alloggi per il personale militare; a tale scopo si applica quanto previsto dal comma 51 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

15. 21. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: programma pluriennale con le seguenti: di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento ed acquisto.

15. 12. Ascierto, Gasparri, Menia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) possibilità per il Ministero della Difesa di utilizzare un'aliquota delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 44 della legge 21 ottobre 1998, n. 448, fino ad un massimo del 15%, per incrementare il proprio patrimonio alloggiativo, da concretizzarsi mediante realizzazione di alloggi e, in caso di urgente necessità, l'acquisto diretto di immobili residenziali privati; l'acquisizione dovrà essere effettuata sulla base dei prezzi medi di vendita dell'edilizia convenzionata e, ove possibile, nell'ambito della stessa edilizia convenzionata; gli alloggi realizzati o acquistati sono da considerarsi a tutti gli effetti opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto, soggetti all'eccezione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; nelle more dell'afflusso delle citate risorse derivanti dalle alienazioni, il Ministero della difesa è autorizzato ad anticipare per l'incremento del proprio patrimonio alloggiativo i fondi già disponibili per l'ammodernamento e rinnovamento delle infrastrutture di competenza dell'Amministrazione della difesa;

15. 14. Ascierto, Menia, Gasparri, Mitolo.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: garantendo agli stessi anche la possibilità di ottenere titoli rappresentativi della proprietà degli alloggi.

15. 9. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

15. 22. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

15. 23. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

f) applicazione delle normative e delle procedure, per la realizzazione di alloggi destinati al personale militare, di cui all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

15. 24. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: a titolo gratuito con le seguenti: a titolo oneroso, sulla base dei valori di mercato;

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole da: con riferimento ai valori sino alla fine del periodo con le seguenti: sulla base dei valori di mercato localmente rilevati. Al fine di consentire il contenimento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione degli alloggi si applica alle concessioni edilizie quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

15. 26. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le parole: fermi restando aggiungere le seguenti: le destinazioni di piano regolatore e.

15. 25. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le parole: vincoli urbanistici previsti in sede locale aggiungere le seguenti: a salvaguardia dell'ambiente e i vincoli posti da altre leggi speciali a salvaguardia del demanio storico, archeologico e artistico.

15. 30. Governo.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

15. 7. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

* **15. 6.** Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* **15. 11.** Romano Carratelli

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* **15. 130.** Governo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate;

15. 100. La Commissione

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

15. 101. La Commissione

Sopprimere il comma 5.

15. 5. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

Aggiungere dopo il comma 5 il seguente:

5-bis. Alla dismissione dei beni immobili dell'amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

15. 3. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 5 sostituire le parole: non superiore al venti con le seguenti: non inferiore al cinquanta.

15. 4. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, il n. 5) è sostituito dal seguente: « 5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali, e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC). ».

5-quater. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente: « 1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio. ».

15. 16. Romano Carratelli, Ascierto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per disciplinare la mobilità del personale militare, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità del personale qualora non sia assegnatario di alloggi da parte dell'amministrazione ed individuazione, attraverso la procedura negoziale, di altre misure idonee a favorire la mobilità di sede.

5-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 5-bis è emanato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari che si pronunciano nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

15. 27. Ascierto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di cui al comma 1, il Ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione degli alloggi tra ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente; le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; la formulazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito nel nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione — d'intesa con gli organi della rappresentanza militare — di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.

15. 15. Romano Carratelli, Ascierto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tal caso si applicano le modalità di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.

nati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tal caso si applicano le modalità di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.

*** 15. 1.** Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tal caso si applicano le modalità di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.

*** 15. 2.** Ascierto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tal caso verrà emanato un regolamento recante le modalità di cessione, stabilite con decreto del Ministero dei lavori pubblici entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

15. 10. Ascierto, Gasparri, Menia.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente articolo:

ART. 15-bis.

(Norme concernenti il trasferimento del personale delle Forze Armate e delle forze di Polizia).

1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze Armate,

compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224 trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

15. 01. Ascierto.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 5324 – sezione 3)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 2000, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarne il contenuto ai principi desumibili dalle disposizioni di riforma della pubblica amministrazione successivamente intervenute, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 216 del 1992.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESEN-
TATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO
DI LEGGE**

ART. 16.

Al comma 1, dopo le parole: 31 marzo 2000 aggiungere le seguenti: un decreto legislativo recante.

16. 2. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), c) ed e).

16. 1. Frattini.

**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
16. 02 DEL GOVERNO.**

*Al comma 1, dopo le parole: del perso-
nale aggiungere le seguenti: delle carriere
diplomatica e prefettizia, nonché le altre.*

0. 16. 02. 1. Palma.

Sopprimere il comma 2.

**0. 16. 02. 3. Nardini, Malentacchi, Man-
tovani.**

Sopprimere il comma 3.

**0. 16. 02. 4. Nardini, Malentacchi, Man-
tovani.**

Al comma 4, dopo le parole: proporzionali aggiungere le seguenti: , secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale.

0. 16. 02. 2. Palma.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della perquazione dei trattamenti del personale di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica e della complessiva politica per il personale pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

3. La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del triennio considerato.

3-bis. Previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all'attribuzione

dei predetti emolumenti ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.

4. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10 della presente legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificità ed unitarietà di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico del personale delle predette carriere.

16. 02. Governo (Ulteriore nuova formulazione).

(A.C. 5324 e abb. — sezione 4)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 4 MARZO 1999

Sopprimere il comma 3.

1. 59. Governo.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: 40 con la seguente: 60.

1. 62. Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

(A.C. 5324 e abb. — sezione 5)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 17 MARZO 1999

ART. 10.

Sopprimere i commi 2 e 3.

10. 75. Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In attesa della revisione dell'assetto retributivo del personale delle qualifiche della carriera prefettizia, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:

a) nella misura dell'80 per cento ai vice prefetti;

b) nella misura del 60 per cento ai vice prefetti ispettori;

c) nella misura del 40 per cento ai funzionari della carriera prefettizia con qualifica da vice consigliere a vice prefetto ispettore aggiunto. Gli aumenti previsti alle lettere *a)* e *b)* del presente comma sono anche riconosciuti ai dirigenti superiori della Polizia di Stato e ai primi dirigenti della stessa.

10. 64. Palma.

Al comma 2, all'alinea e nelle lettere a) e b), dopo le parole: Polizia di Stato *aggiungere le seguenti:* e gradi corrispondenti del Corpo della Guardia di finanza;

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: lire 47 miliardi *con le seguenti:* lire 49 miliardi.

10. 51. Romano Carratelli.

Al comma 2, all'alinea e nelle lettere a) e b) dopo le parole: Polizia di Stato, *aggiungere, le seguenti:* e gradi corrispondenti del Corpo della Guardia di Finanza.

10. 71. Governo.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'onere derivante dall'attuazione della presente norma è valutato in lire 47 miliardi per l'anno 1999. Al predetto onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto dall'articolo 2 comma 10 della legge n.499 del 23 dicembre 1998.

10. 54. Ascierto, Gasparri, Menia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il trattamento di cui al comma 2, lettera *c)* si applica al personale delle corrispondenti qualifiche direttive della Polizia di Stato e ruoli equiparati.

10. 27. Frattini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica Lo schema del decreto legislativo viene trasmesso per l'espressione del parere alle competenti commissioni parlamentari che si pronunciano nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali il decreto legislativo viene emanato anche in assenza del parere.

10. 53. Ascierto, Gasparri, Menia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'entrata in vigore della seguente legge non si applica nei confronti della carriera prefettizia la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

10. 25 Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori, Morselli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nella fase transitoria di prima applicazione della legge, ai consiglieri e direttori di sezione, in ruolo e con dieci anni di effettivo servizio, ed ai viceprefetti ispettori aggiunti, in sezione, in ruolo e con cinque anni di effettivo servizio, viene riconosciuto il trattamento economico della

nuova qualifica intermedia superiore di cui al punto 2) della lettera *d*) del presente comma.

10. 34. Manzione, Tassone, Bicocchi.

(A.C. 5324 e abb. — sezione 6)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI
LEGGE ACCANTONATO NELLA SEDUTA
DEL 17 MARZO 1999

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono conferirsi, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, funzioni di reggenza temporanea degli uffici riservati alla dirigenza sprovvisti di titolare nonché incarichi di collaborazione e supporto diretto di quest'ultima. Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui sopra può trovare autonoma disciplina nell'ambito dell'area contrattuale riservata alla dirigenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non economici. Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni la qualifica di dirigente è conferibile al suddetto personale, nei limiti del 50 per cento annuo dei posti disponibili e nel rispetto delle procedure di programmazione stabilite dalle vigenti disposizioni legislative in materia di assunzioni nel pubblico impiego. La qualifica è attribuita sulla base di apposito concorso indetto da ciascuna amministrazione in-

teressata per la valutazione dei titoli di servizio e professionali posseduti dagli aspiranti.

11. 01. Frattini.

(A.C. 5324 e abb. — sezione 7)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI ACCANTONATI
NELLA SEDUTA DEL 17 MARZO
1999

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, al quale acceda il personale appartenente al ruolo degli ispettori in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media di secondo grado. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale dell'Amministrazione della Polizia di Stato, al fine di conseguire omogeneità di disciplina con il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo nell'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza, e fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, nell'esercizio delle delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi;

b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a 1500 unità, l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni;

c) prevedere modalità di progressione nel ruolo di permanenza nelle qualifiche,

anche con l'innalzamento dei limiti d'età, solo per esigenze di servizio, con l'esclusione d'accesso ai ruoli dirigenziali.

12. 10. Ascierto, Gasparri, Menia.

Sopprimere il comma 2.

* **12. 11.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Sopprimere il comma 2.

* **12. 13.** Fontan.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Governo è impiegato a prevedere, unitamente alle organizzazioni sindacali, l'inserimento all'interno del contratto nazionale di lavoro del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria secondo i seguenti criteri:

- a) accesso al ruolo mediante concorso per titoli ed esami;
- b) modalità di progressione nei ruoli;
- c) norme di carattere economico, previdenziale e retributivo.

12. 12. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 2, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole da: di titolo di studio sino alla fine del periodo con le seguenti: dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

12. 50. La Commissione.

Al comma 2, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le parole da: al fine di conseguire omogeneità fino a: compiti istituzionali.

12. 60. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

12. 14. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

12. 15. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale ad esaurimento al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori nella qualifica di ispettore superiore che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto almeno cinque anni di comando nei reparti della Polizia penitenziaria. La dotazione di tale ruolo potrà essere in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo speciale del Corpo. Il passaggio avverrà mediante la valutazione dei titoli di servizio prevedendo una dotazione organica comunque non superiore alle ducento unità.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 2, lettera c) sopprimere le parole: sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali.

12. 23. Angeloni, Tassone, Volontè.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
12. 04 DEL GOVERNO.

Sopprimere il comma 1.

0. 12. 04. 1. Boato.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti alle quali lo schema di decreto va inviato entro novanta giorni dalla scadenza.

0. 12. 04. 54. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

0. 12. 04. 2. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la dotazione organica di trecento unità con le seguenti: la complessiva dotazione organica di duecento unità.

0. 12. 04. 36. Parenti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di trecento unità con le seguenti: individuata secondo criteri di oggettività e di necessità.

0. 12. 04. 55. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: centocinquantà.

0. 12. 04. 60. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecento.

0. 12. 04. 3. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentotrenta.

Conseguentemente, alla lettera b) sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentotrenta.

0. 12. 04. 70. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentocinquantà.

0. 12. 04. 4. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentotrenta.

0. 12. 04. 5. Boato.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

* **0. 12. 04. 6.** Boato.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

* **0. 12. 04. 37.** Parenti.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

* **0. 12. 04. 50.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: trecento con la seguente: centocinquantà.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 61. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecento.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 62. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentocinquantà.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 63. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentoottanta.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 64. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: così ripartite fino alla fine della lettera.

0. 12. 04. 69. La Commissione.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

*** 0. 12. 04. 7.** Boato.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

*** 0. 12. 04. 52.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.

0. 12. 04. 8. Boato.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole da: , con possibilità di prevedere sino alla fine del numero.

*** 0. 12. 04. 9.** Boato.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole da: , con possibilità di prevedere sino alla fine del numero.

*** 0. 12. 04. 38.** Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: venticinque con la seguente: dieci.

0. 12. 04. 65. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: venticinque con la seguente: quindici.

0. 12. 04. 66. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: venticinque con la seguente: venti.

0. 12. 04. 67. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole: o, comunque, di almeno un posto.

0. 12. 04. 10. Boato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.

0. 12. 04. 11. Boato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3.

0. 12. 04. 12. Boato.

Al comma 1, lettera c), numero 3, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: secondo i.

0. 12. 04. 39. Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere le parole da: avuto riguardo sino alla fine del numero.

0. 12. 04. 49. Parenti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4.

0. 12. 04. 13. Boato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5.

0. 12. 04. 14. Boato.

Al comma 1, lettera c), numero 5, sopprimere le parole da: nonché sino a: primo di esso.

0. 12. 04. 40. Parenti.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

0. 12. 04. 15. Boato.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: per particolari funzionalità sino alla fine della lettera con le seguenti: per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni, di collaboratori, nel limite massimo di otto unità, con contratto a tempo determinato, non rinnovabile comunque dopo la cessazione della consiliatura, nel corso del quale saranno posti fuori ruolo, in aspettativa o comando.

0. 12. 04. 41. Parenti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: di pubblici dipendenti fino alla fine della lettera, con le seguenti: e in casi di assoluta e comprovata necessità, di collaboratori, nel limite massimo di dieci unità, assunti con contratto a termine non rinnovabile e della durata massima di dodici mesi, durante i quali detti collaboratori, sono posti, nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o comando;.

0. 12. 04. 56. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.

0. 12. 04. 16. Boato.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: venti con la seguente: quindici.

0. 12. 04. 17. Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1 al personale in servizio al Consiglio superiore della magistratura alla data del 31 dicembre 1998 in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, è riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso per ciascuna qualifica. Il personale in servizio di cui al primo comma che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici di cui al comma 1, lettera c), è reinserito nei ruoli di provenienza. L'eventuale reinserimento nei ruoli viene disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive integrazioni e modificazioni, riducendo corrispondentemente l'entità del contingente di personale da assumere da parte di ciascuna amministrazione interessata.

0. 12. 04. 71. La Commissione

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

0. 12. 04. 18. Boato.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: sia inquadrato sino alla fine del comma con le seguenti: sia assunto, previa domanda degli interessati, nel ruolo del personale del consiglio sulla base di un concorso riservato per titoli ed esami nella misura non superiore al 5% dell'organico complessivo;

0. 12. 04. 42. Parenti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: in posizione di fuori ruolo, comando o distacco.

0. 12. 04. 68. Boato, Parenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **0. 12. 04. 19.** Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **0. 12. 04. 43.** Parenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **0. 12. 04. 57.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

** **0. 12. 04. 20.** Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

** **0. 12. 04. 44.** Parenti

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: predetto Ministero *con la seguente:* Ministero di grazia e giustizia.

0. 12. 04. 21. Boato.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere le parole: in maniera graduale.

0. 12. 04. 22. Boato.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: all'inquadramento o all'assunzione del personale *con le seguenti:* e nei limiti dell'assunzione di personale.

0. 12. 04. 80. La Commissione.

Al comma 1, lettera g), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con le stesse modalità in corrispondenza con l'assunzione di personale non in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura, si procederà alla riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero in funzione delle programmate assunzioni

a norma dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ridotte a norma del successivo comma 2-bis, con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

0. 12. 04. 81. La Commissione.

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

* **0. 12. 04. 23.** Boato.

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

* **0. 12. 04. 58.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

0. 12. 04. 24. Boato.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nelle materie oggetto della presente legge nonché.

0. 12. 04. 25. Boato.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: della presente legge *con le seguenti:* del decreto legislativo di cui al presente comma.

0. 12. 04. 26. Boato.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: della presente legge *con le seguenti:* del presente comma.

0. 12. 04. 27. Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere

0. 12. 04. 28. Boato.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Ruolo del Consiglio superiore della magistratura).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile organizzazioni del personale addetto al Consiglio superiore della magistratura, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere all'istituzione del ruolo del personale amministrativo della Segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura avente la dotazione organica di trecento unità, in modo che la spesa non superi, comunque, quella prevista per le unità di personale ridotte ai sensi della lettera *b*;

b) prevedere la riduzione, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, di trecento posti nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia così ripartite:

IX qualifica funzionale n. 15 unità;

VIII qualifica funzionale n. 15 unità;

VII qualifica funzionale n. 43 unità;

VI qualifica funzionale n. 17 unità;

V qualifica funzionale n. 120 unità;

IV qualifica funzionale n. 55 unità;

III qualifica funzionale n. 35 unità;

c) prevedere che al Consiglio superiore della magistratura sia attribuito il potere di disciplinare, con proprio regolamento interno, entro i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore medesimo, e senza nuovi oneri carico dello Stato, i seguenti aspetti:

1) la disciplina dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, con possibilità di prevedere una riserva di posti, per il personale interno, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso o, comunque, di almeno un posto;

2) l'articolazione dell'organico in relazione alle classificazioni professionali vigenti;

3) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale, tenendo conto dei criteri fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al comparto "Ministeri" e avuto riguardo alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della magistratura;

4) il trattamento economico fondamentale del personale del ruolo del Consiglio superiore, in misura uguale a quello previsto per il personale dell'amministrazione della giustizia di equivalente qualifica;

5) il servizio ed il trattamento economico accessorio del personale, nonché il servizio e le indennità attribuibili al personale non appartenente al ruolo del Consiglio superiore che svolga la propria attività presso di esso, in relazione alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo funzionamento;

d) prevedere la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, per particolari professionalità e specializzazioni, di pubblici dipendenti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, nel limite massimo di venti unità, ovvero di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, che non può in alcun caso essere trasformato o dar luogo ad assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo di otto unità;

e) prevedere che, in prima applicazione, il personale in servizio, in organico, in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, presso il Consiglio superiore della magistratura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sia inquadrato, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica, nel rispetto di quanto previsto nella lettera *g)* e previa domanda degli interessati, nel ruolo del personale del Consiglio stesso, sulla base di criteri individuali nel regolamento interno;

f) prevedere che dopo l'inquadramento del personale di cui alla lettera *e)*, la copertura dei rimanenti posti avvenga, a parità di qualifica, a seguito della cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di unità del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;

g) prevedere che la riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali dello stato di previsione del predetto Ministero con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura avvenga in maniera graduale in corrispondenza all'inquadramento o all'assunzione del personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura. L'assunzione di personale non in servizio presso il Consiglio superiore alla data di

entrata in vigore del decreto legislativo potrà avvenire, a parità di qualifica, solo a seguito della cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di unità dal ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;

h) emanare la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nelle materie oggetto della presente legge nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la funzionalità del Consiglio superiore della magistratura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso novanta giorni prima della scadenza del termine per l'esercizio della delega alle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; le commissioni emetteranno il loro parere entro i successivi sessanta giorni.

12. 04. (Nuova formulazione) Governo.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 270 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti alle quali lo schema di decreto va inviato entro 90 giorni dalla scadenza, un decreto legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile organizzazione del personale addetto al C.S.M. con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere all'istituzione del ruolo del personale amministrativo e dell'ufficio studi del C.S.M. avente una dotazione organica individuata secondo criteri di oggettività e di necessità;

b) gli aspetti economici e previdenziali, l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale di cui al punto *a)* sono equiparati a quelli previsti e fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relative al comparto « Ministeri »;

c) prevedere la possibilità per il C.S.M. di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo finanziamento, per particolari professionalità e specializzazioni, e in casi di assoluta e comprovata necessità, di collaboratori, nel limite massimo di 10 unità, assunti con contratto a termine non rinnovabile e della durata massima di 12 mesi, durante i quali detti collaboratori sono posti, nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o comando;

d) prevedere che, in prima applicazione, il personale di altre amministrazioni in servizio presso il C.S.M. alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, previa domanda dell'interessato, sia inquadrato nei limiti delle necessità numeriche, delle figure professionali, nonché di tutto quanto previsto dalla lett. *a*) del comma 1 del presente articolo, nel ruolo del personale del Consiglio stesso;

e) prevedere, nel rispetto di quanto previsto dalla lett. *d*), che la riduzione degli

stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di fase dello stato di previsione dei Ministeri di provenienza del personale di cui alla lett. *d*), con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura avvenga in maniera graduale in corrispondenza all'eventuale inquadramento o all'eventuale assunzione del personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura;

f) emanare la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nella materia oggetto del decreto legislativo.

12. 05. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Individuazione presso il Cefpas della regione siciliana della sede di una scuola di sanità pubblica)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della sanità, per sapere – premesso che:

la regione siciliana, con legge n. 30 del 1993 ha individuato nel Cefpas, con sede in Caltanissetta, il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento degli operatori del settore socio-sanitario con metodi innovativi, basati sull'approccio ai problemi e alla ricerca operativa del settore;

negli ultimi anni, pur tra mille difficoltà, il Cefpas è riuscito ad inserirsi nel circuito nazionale ed internazionale della formazione del mondo sanitario (medici, farmacisti, veterinari, biologi, psicologi, dirigenti infermieristici, terapisti della riabilitazione), del ruolo amministrativo tecnico (sociologi, assistenti sociali, eccetera) e professionale;

del consiglio di amministrazione del Cefpas fanno parte due componenti nominati, rispettivamente, dal Ministro della sanità e da quello dell'università e ricerca scientifica;

attualmente il Cefpas intrattiene rapporti di collaborazione con la Comunità europea e con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), con la *Harvard University* e la *Pittsburgh University*;

la regione Siciliana ha approvato la pianta organica del Cefpas per n. 47 unità;

la sua collocazione geografica, la vocazione mediterranea troveranno sempre maggiori legami con le realtà emergenti dei Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, in rapporto anche alla crescente migrazione verso l'Italia;

la valorizzazione di tale centro nel meridione svantaggiato darebbe grande prestigio a tutto il Paese, promuovendo una crescita reale e più equilibrata del territorio –:

se non ritenga di dover individuare presso il Cefpas la sede di una scuola di sanità pubblica che, secondo notizie attendibili, il Ministro, a breve, dovrà istituire.

(2-01704) « Vito, Misuraca, Prestigiacomo, Amato, Stagno d'Alcontres, Cascio ».

(11 marzo 1999).

(Sezione 2 – Provvedimento di allontanamento dei figli minorenni dei coniugi Covazzi da parte del tribunale dei minori di Bologna)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri di grazia e giustizia e della solidarietà sociale, per sapere – premesso che:

risulta agli interpellanti che, in data 12 novembre 1998, alle 5 e tre quarti del mattino, il tribunale dei minori di Bologna, su segnalazione dei servizi sociali ha pro-

ceduto alla perquisizione della casa dei coniugi Delfino Covezzi e Lorena Morselli di Finale Emilia, ed ha allontanato i quattro figli minori, in seguito a dichiarazioni rese al pubblico ministero da una nipote di otto anni della Morselli, a sua volta allontanata dalla famiglia il 2 luglio 1998;

l'allontanamento è stato motivato dall'ipotizzato coinvolgimento dei quattro minori in turbide vicende di orge e riti satanici a cui avrebbero partecipato il nonno, gli zii, la cognata della Morselli assieme ad alcuni nipoti;

sette persone sono finite in carcere in base a queste accuse mentre non risulta che il Covezzi e la Morselli siano ad alcun titolo indagati;

localmente i coniugi Covezzi hanno fama di persone serie e responsabili e prima dell'allontanamento dei figli non avevano avuto alcun avvertimento, nessun confronto, nessuna richiesta di dialogo da parte delle istituzioni -:

se risultino i motivi per i quali, in una situazione così delicata, non sono stati coinvolti preventivamente i genitori dei quattro minori;

se non ritengano che il repentino ed improvviso allontanamento degli stessi dalla famiglia non rappresenti comunque un trauma irreversibile e difficilmente superabile per bambini, come nel caso specifico, di quattro, otto, nove e undici anni, che da più di tre mesi sono costretti a vivere separati dai loro genitori.

(2-01688) « Giovanardi, Palumbo, Colombini, Lo Jucco, Rivolta, Dell'Elce, Cosentino, Stradella, Beccetti, Follini, Stagno d'Alcontres, Panetta, Lucchese, Baccini, D'Alia, Burani Procaccini, Gagliardi, Niccolini, Leone, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Gastaldi, Peretti, Vincenzo Bianchi, Marinacci, Viale, Valducci, Baiamonte, Marzano, Marras, Vitali, Aracu, Conte ».

(9 marzo 1999).

(Sezione 3 – Morte di un neonato in una incubatrice nell'ospedale di Benevento)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

è stato ritrovato morto un neonato di nove giorni dentro una incubatrice nel reparto di neonatologia dell'ospedale Rummo di Benevento; è una vicenda terribile, assurda, la cui gravità non ha né scusanti né attenuanti: proprio l'incubatrice che avrebbe dovuto garantirgli crescita e benessere non lo ha più restituito ai genitori e nessuno si è accorto di alcunché;

il piccolo Antonio era nato il 1° marzo 1999 prematuramente e già era in via di completa ripresa, avendo raggiunto il peso di 1850 grammi ed essendo prevista la sua dimissione dall'ospedale entro pochi giorni;

alle prime luci dell'alba del 9 marzo, dopo una penosa agonia, è accaduta una tragedia dai contorni opachi e misteriosi dei quali è necessario che i responsabili siano chiamati a rispondere;

il neonato risulta morto per arresto cardiocircolatorio provocato per asfissia oltre che per le ustioni di secondo e terzo grado che gli hanno devastato il lato destro del corpicino;

l'individuazione delle responsabilità è doverosa anche se difficile, così come lo è l'accertamento delle cause del pessimo funzionamento dell'incubatrice: ogni ipotesi rimane tuttavia collegata ai doveri di vigilanza del reparto e al personale titolare di questi obblighi;

il primario, nel corso di una conversazione con i cronisti, ha sottolineato come almeno dall'ottobre scorso queste mac-

chine non usufruissero della manutenzione bimestrale che un tecnico della Vichers aveva assicurato fino ad allora —:

quali provvedimenti intenda prendere il Governo per chiarire tutte le responsabilità che hanno causato questa gravissima tragedia;

in particolare, se non ritenga che debba essere accertato se le apparecchiature in dotazione al reparto di neonatologia fossero conformi alla normativa Cee, se l'allarme dell'incubatrice sia suonato e perché nessuno si sia accorto dei segnali sonori e visivi;

se sull'accaduto si possano dare risposte precise e ogni garanzia di sicurezza per il futuro.

(2-01696) « De Simone, Mancina, Bartolich, Bolognesi, Bracco, Brunale, Buffo, Buglio, Camorano, Capitelli, Cappella, Carboni, Caruano, Cennamo, Chiavacci, Dameri, Duca, Finocchiaro Fidelbo, Grignafini, Francesca Izzo, Labate, Lorenzetti, Manzini, Mauro, Pompili, Salvati, Signorino, Soda, Soriero, Stanisci, Gasperoni, Giardiello, Mariani, Occhionero, Olivo, Petrella, Pezzoni, Rizza, Gaetano Veneto ».

(10 marzo 1999).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

martedì 9 marzo 1999, nel reparto pediatrico dell'ospedale « Rummo » di Benevento, si è consumata l'inquietante tragedia di un neonato deceduto a seguito delle ustioni prodotte da un'incubatrice che, per ragioni al momento non ancora accertate, si è trasformata in una impietosa bara per la piccola vittima incolpevole;

nei mesi scorsi è stata presentata una serie di atti di sindacato ispettivo per de-

nunciare le palesi carenze e le irregolarità nella gestione dell'ospedale « Rummo » di Benevento, evidenziando in particolare le oggettive disfunzioni organizzative e strutturali;

a tali atti il Governo ha pervicacemente opposto un colpevole silenzio;

è convinzione degli interpellanti che la tragedia del 9 marzo si sarebbe potuta evitare se i responsabili del nosocomio avessero dedicato il loro interesse prevalente (come più volte sollecitato con molteplici iniziative) alla funzionalità della struttura (garantita molto spesso dal sacrificio personale degli addetti, a tutti i livelli) piuttosto che ad alimentare polemiche strumentali o a perpetuare atteggiamenti omissivi che, come dimostra l'esperienza recente, hanno finito per ritorcersi esclusivamente a danno dei pazienti —:

quali iniziative intenda adottare per accettare le cause dello sconcertante episodio;

in particolare, se intenda nominare una commissione di inchiesta ministeriale che, parallelamente alle indagini della magistratura, individui i soggetti ai quali debbano essere ricondotte le responsabilità di una tragedia che ha lasciato tutti sgomenti;

se intenda disporre con la massima tempestività un approfondito accertamento sulla funzionalità dell'ospedale « Rummo » di Benevento che, al di là dello specifico episodio, consenta di verificare la capacità dei responsabili della struttura di garantire una gestione corretta, sotto il profilo organizzativo e della sicurezza;

quali interventi intenda porre in essere per garantire un adeguato livello di sicurezza delle strutture e degli impianti utilizzati presso le strutture ospedaliere dislocate sul territorio nazionale;

quali atti intenda promuovere al fine di consentire la chiara individuazione di responsabilità rispetto al non corretto fun-

zionamento di macchinari e di strumenti utilizzati a fini di assistenza ospedaliera.

(2-01709) « Simeone, Fragalà, Lo Presti, Alemanno, Alois, Donato Bruno, Buontempo, Cardiello, Carlesi, Colosimo, Conti, Dell'Utri, Delmastro Delle Vedove, Di Comite, Fei, Fiori, Garra, Gatto, Gazzilli, Giuliano, Lo Porto, Mancuso, Marengo, Marino, Matteoli, Mussolini, Pagliuzzi, Pecorella, Polizzi, Previti, Riccio, Antonio Rizzo, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Baumonte, Nuccio Carrara, Cola, Cuscunà, Fino, Gramazio, Landolfi, Manzoni, Marotta, Menia, Nania, Napoli, Neri, Carlo Pace, Antonio Pepe, Pezzoli, Saponara ».

(16 marzo 1999).

(Sezione 4 – Ritardi nei progetti di investimento nel Mezzogiorno)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

i risultati dell'economia italiana nel 1998, pur in presenza di dati positivi per la finanza pubblica, presentano un quadro allarmante rispetto alla crescita economica, inferiore alle previsioni, e alle prospettive di sviluppo per il 1999 in grado di riassorbire l'elevata disoccupazione soprattutto giovanile e meridionale;

il patto per lo sviluppo e l'occupazione, che costituisce la premessa per un rilancio dello sviluppo attraverso una forte azione degli investimenti pubblici e privati, non marcia come era auspicato perché, come viene fatto rilevare, è stato messo in piedi un sistema burocratico e di procedure semplicemente spaventoso per il quale ci sono centinaia di aziende con progetti di investimento che aspettano risposte rapide e concrete;

i patti territoriali nel 1997 hanno determinato nuovi occupati per 7 mila unità e una occupazione totale per 10 mila unità a fronte di ingenti risorse impiegate valutate in 1.245 miliardi e un onere per lo Stato di 910 miliardi;

gravissimi ritardi imputabili all'amministrazione centrale dello Stato — come rilevato dal presidente dell'Unione industriali di Treviso dottor Tognana — si riscontrano nella realizzazione del patto territoriale per Manfredonia che, attraverso un pacchetto di progetti, avrebbe determinato 800 miliardi di investimenti, producendo 2.800 occupati sia diretti che indiretti —:

quali siano le ragioni di tali inammissibili ritardi che provocano sfiducia negli imprenditori rischiando di vanificare quanto finora fatto dalle amministrazioni locali con slancio ed efficienza;

quali iniziative urgenti intenda avviare per rimuovere gli ostacoli che hanno impedito finora di realizzare iniziative imprenditoriali idonee a promuovere sviluppo e occupazione nel mezzogiorno;

se non ritenga di adoperarsi per rimuovere urgentemente queste difficoltà che impediscono una crescita più sostenuta e soprattutto una concreta ripresa delle attività produttive nel mezzogiorno che non può prescindere da decisioni di investimento delle imprese private.

(2-01707) « Manzione, Acierno, Fronzuti, Di Nardo, Pagano, Angeloni ».

(15 marzo 1999).

(Sezione 5 – Riduzione delle risorse destinate al sottoprogramma Feoga in Puglia)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — per sapere, premesso che:

in data 10 marzo 1999, nella seduta del Comitato di sorveglianza nazionale

QCS 1994-1999, si è decisa la riduzione, pari a 10 Mecu di contributo comunitario, del programma Pop Puglia — sottoprogramma Feoga e la riallocazione in altri programmi operativi regionali;

la proposta di riduzione è stata avanzata dal dicastero interrogato e sostenuta e imposta dal rappresentante del succitato ministero nonostante le perplessità degli altri membri del comitato;

nel corso della seduta il rappresentante della regione Puglia aveva avanzato come ipotesi subordinata la riallocazione delle risorse Feoga al sottoprogramma Fers;

le risorse infine sono state riallocate fuori del territorio pugliese;

è la prima volta che per la Puglia non viene adottato il principio della riprogrammazione nel territorio, principio nell'anno passato rispettato per altre regioni;

per situazioni simili riguardanti il livello di spesa del sottoprogramma Feoga di altre regioni non è stata proposta né adottata alcuna riprogrammazione;

per altri programmi con livello complessivo di spesa sensibilmente diverso da quello del Pop Puglia non è stata proposta né adottata alcuna riduzione;

il Pop Puglia è l'unico programma regionale che ha già operativa l'autorità ambientale;

la regione Puglia aveva in tempi passati proposto una riprogrammazione, nell'ambito dello stesso sottoprogramma Feoga, verso misure in condizioni di essere totalmente impegnate abbondantemente prima del 31 dicembre 1999 e di produrre spesa in tempi certamente utili —:

quali motivazioni abbiano spinto il Ministro a ridurre immotivatamente le risorse destinate al sottoprogramma Feoga;

quali motivazioni abbiano spinto il Ministro a non accettare la riallocazione delle risorse Feoga al sottoprogramma Fers;

se preveda la destinazione di altri fondi al sottoprogramma Feoga della regione Puglia.

(2-01710) « Selva, Polizzi, Amoruso ».
(16 marzo 1999).